



IL TRIBUNALE DI PARMA

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di SUPERSIGNUM SPA
IN LIQUIDAZIONE;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare
instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 19
maggio 2026);

considerato che il legale rappresentante della resistente è comparso all'udienza fissata ex art
41 CCII ed ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. II e ss. CCII in quanto
l'impresa debitrice ha il centro degli interessi principali in Parma, da ritenersi sede effettiva
dell'impresa e luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile
dai terzi, come confermato dal legale rappresentate in udienza e come desumibile dalla
collocazione della residenza del suddetto legale rappresentante, del personale dipendente,
della maggioranza dei membri del collegio sindacale e dalla circostanza che la maggior parte
degli atti riguardanti il funzionamento della società debitrice risultano redatti od approvati in
Parma; tale comprovata situazione rende irrilevante la concomitante circostanza che la
ricorrente abbia trasferito (15 novembre 2025) nel circondario dell'intestato Tribunale, nel
corso dell'anno anteriore al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, la
sede legale, originariamente localizzata in Milano (Tribunale di Bergamo 16 dicembre 2020
in www.ilcaso.it);

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi
dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di “design, styling,
ricerca e sviluppo relativo a tessili, mobili, arredi e complementi d'arredo...”;

rilevato che la debitrice risulta cancellata dalla sezione speciale di start-up innovativa a far data
dal 22 maggio 2025;



rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass. 7087/2022); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere



al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 8.699,62 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 19 maggio 2026); c) dall’esistenza di debiti verso INPS per € 50.596,16 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 20 maggio 2026 con riguardo al credito non affidato all’Agente della Riscossione) ; d) dalla complessiva situazione debitoria desumibile dal bilancio al 15 settembre 2025 e dalla “Relazione sulla situazione patrimoniale al 15 settembre 2025 redatta ai sensi dell’art . 2447 cod. civ.” laddove si evidenziano perdite per € 1.079.016; elementi che inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l’integrale soddisfacimento dei creditori;

ritenuto di indicare come curatore il dott. MASSIMILIANO VIGNETTI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l’apertura della liquidazione giudiziale di SUPERSIGNUM SPA IN LIQUIDAZIONE (12516380966) con sede in 43122 Parma, Via Paradigna 61/A in persona del legale rappresentante pro tempore COCO BENEDETTO PASQUALE (CCOBDT72D09H926H);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA



Curatore il dott. MASSIMILIANO VIGNETTI (VGNMSM71D23G337J) con studio in 43121 Parma, V.lo Politi 7 professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 14 ottobre 2026 ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa



nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e
che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 15 luglio 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

